



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di CARRARA

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DI DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 — articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19/03/2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24/02/2022
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento.....	5
Articolo 2 — Definizioni e disposizioni generali.....	5
Articolo 3 - Presupposto del canone.	6
Articolo 4 - Soggetto obbligato.	7

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE O PRIVATE GRAVATE DA SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO

Articolo 5 - Disposizioni generali in materia di occupazione.....	7
Articolo 6 - Funzionario responsabile.....	8
Articolo 7 - Tipi di occupazione e durata.....	8
Articolo 8 - Occupazioni abusive.....	9
Articolo 9 - Occupazioni d'urgenza e occasionali.....	10
Articolo 10 - Presentazione delle istanze.....	10
Articolo 11 - Istruttoria e rilascio della concessione e/o autorizzazione.	11
Articolo 12 - Contenuto dell'atto di concessione/ autorizzazione.....	12
Articolo 13 - Titolarità della concessione/autorizzazione e subentro.....	13
Articolo 14 - Rinnovo, proroga e disdetta.....	14
Articolo 15 - Revoca — Modifica - Sospensione.	15
Articolo 16 - Decadenza ed estinzione della concessione.....	15

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 17 - Ambito di applicazione.....	16
Articolo 18 - Disciplina generale.	17
Articolo 19 - Funzionario responsabile.....	18
Articolo 20 - Tipologie dei mezzi pubblicitari.....	18
Articolo 21 - Definizione delle tipologie pubblicitarie.....	19
Articolo 22 - Collocazione fuori centro abitato.	19
Articolo 23 - Collocazione in centro abitato.....	19
Articolo 24 - Autorizzazioni.....	20
Articolo 25 - Autorizzazione pubblicità permanente.	20
Articolo 26 - Autorizzazione pubblicità temporanea.	21
Articolo 27 - Autorizzazione pubblicità con veicoli e pubblicità varia.....	22
Articolo 28 - Decadenza dell'autorizzazione.	23
Articolo 29 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	23

Articolo 30 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione.....	24
Articolo 31 - Interventi di sostituzione e modifica.	25
Articolo 32 - Termine di validità dell'autorizzazione.....	25
Articolo 33 - Rinnovo dell'autorizzazione.	25
Articolo 34 - Concessioni.	26
Articolo 35 - Revoca - Modifica - Rinuncia.....	26
Articolo 36 - Rimozioni installazioni ed esposizioni pubblicitarie abusive.	26
Articolo 37 - Il piano generale degli impianti pubblicitari.	27
TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI E ESENZIONI	
Articolo 38 - Criteri generali per la determinazione del canone.	27
Articolo 39 - Determinazione delle tariffe.....	27
Articolo 40 - Criteri per la graduazione e determinazione della tariffa del canone di occupazione.	28
Articolo 41 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	28
Articolo 42 - Classificazione delle strade.	30
Articolo 43 - Determinazione delle tariffe annuali.	30
Articolo 44 - Determinazione delle tariffe giornaliere.....	31
Articolo 45 - Determinazione del canone.	31
Articolo 46 - Occupazioni o esposizioni non assoggettate al canone.	32
Articolo 47 - Riduzioni del canone.	35
Articolo 48- Occupazioni permanenti con cavi e condutture.	35
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI	
Articolo 49 - Finalità.....	36
Articolo 50 - Funzionario responsabile.	36
Articolo 51 - Affissioni, prenotazioni, registro cronologico.	37
Articolo 52 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio.....	37
Articolo 53 - Quantità e ripartizione.....	38
Articolo 54 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.	38
Articolo 55 - Tariffe e maggiorazioni.....	39
Articolo 56 - Riduzione del canone per le pubbliche affissioni.	39
Articolo 57 - Esenzioni dal canone per le pubbliche affissioni.	39
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	
Articolo 58 - Modalità e termini per il pagamento del canone.....	40
Articolo 59 - Accertamenti - Recupero canone.....	42
Articolo 60 - Sanzioni e indennità.....	43
Articolo 61 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	43
Articolo 62 - Rimborsi.	44
Articolo 63 - Riscossione coattiva.	44
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	

Articolo 64 - Passi carrabili e accessi a raso.	44
Articolo 65 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante.	46
Articolo 66 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.	46
Articolo 67 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante.	46
Articolo 68 - Pubblici Esercizi.	47
Articolo 69 - Attività Edile.	47
Articolo 70 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere.	47
Articolo 71 - Serbatoi.	47
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	
Articolo 72 - Freccie direzionali — Preinsegne.	48
Articolo 73 - Dichiarazioni per particolari fattispecie.	48
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 74 - Disposizioni finali e transitorie.	48
Allegato A - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione per l'occupazione .	
Allegato B - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici per le esposizioni pubblicitarie.	
Allegato C - Elenco degli spazi per le pubbliche affissioni	

TITOLO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Carrara, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27/12/2019, n. 160, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del d.lgs 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque, comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. Il presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del d.lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'applicazione nel Comune di Carrara del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Si applica, altresì ai mercati straordinari e tematici, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, alla diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili/udibili dalle aree stesse o da area pubblica, nonché al servizio di pubbliche affissioni, disciplinato al successivo Titolo V.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 01 gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, liquidazione, recupero o rimborso e riscossione delle fattispecie verificatesi fino al 31/12/2020. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821 della legge 160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 in data 11 aprile 2007 e sue successive modifiche e integrazioni.
4. Sono fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche e diffusione di messaggi pubblicitari, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone. Sono fatti salvi i procedimenti speciali imposti dalla legge.
5. Oltre ad ogni altra disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari relative in quanto compatibili, compresi le prescrizioni ed i divieti contenuti nei regolamenti di settore vigenti. I richiami contenuti in altri regolamenti comunali vigenti, riguardanti la T.O.S.A.P., l'Imposta sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni ed i relativi regolamenti, sono da intendersi riferiti, per quanto compatibili, al canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed al presente regolamento.
6. Per quanto non previsto nel presente regolamento, ai mercati straordinari e tematici fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario si applica il regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche vigente, in quanto compatibile.

Articolo 2 — Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante o diffusore di messaggi senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone di cui alla precedente lett. c).
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice

della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti settori, come previsto nei successivi articoli. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardino aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. Le concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione e le esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività oggetto del canone patrimoniale.

8. A tutti gli effetti di legge, la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al titolare della concessione/autorizzazione.

9. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

10. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b) del d.lgs. 446/1997.

11. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

12. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della legge 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritto di pubblico passaggio.
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale

viene esercitata un'attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Fermo restante il disposto dell'articolo 1, comma 818 della legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 823 della legge 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione o di una pluralità di occupanti o diffusori di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone, degli oneri accessori, comprese le eventuali sanzioni ed interessi. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

3. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

5. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima.

6. Per la pubblicità effettuata all'esterno e all'interno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

TITOLO II — PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE O PRIVATE GRAVATE DA SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO

Articolo 5 - Disposizioni generali in materia di occupazione

1. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, tratti di strada appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni se comprese nel centro abitato di competenza comunale, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza

specifica concessione e/o autorizzazione rilasciata dall'Ufficio comunale competente, su richiesta dell'interessato, fatte salve particolari fattispecie previste dal presente regolamento o da regolamenti di settore.

2. L'occupazione deve avvenire per le finalità per cui è concessa con le modalità e le condizioni previste dalla concessione e lo autorizzazione, e deve altresì essere mantenuta in stato decoroso, nonché libera da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione e/o autorizzazione lo spazio deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

3. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio, si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

4. È posto a carico del richiedente la concessione, l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione e/o autorizzazione.

5. Qualora venga richiesta un'occupazione mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie") le Ditte sono tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale.

6. Per autorizzare le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, il richiedente la concessione deve allegare all'istanza il nulla osta sottoscritto da parte dei proprietari o titolari di diritti reali sull'area interessata, corredata da documento di identità dei medesimi dichiaranti.

7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stata concessa l'occupazione.

Articolo 6 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario, il quale subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario o dinanzi ad altro giudice competente.

Articolo 7 - Tipi di occupazione e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio possono essere di due tipi:

- a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo 24 ore su 24 del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione e/o autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

2. La concessione/autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.

3. La durata massima dell'occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio è fissata in anni 5 (cinque) dal giorno del rilascio della concessione e/o autorizzazione, salvo quanto previsto per i provvedimenti relativi ai passi carrabili per i quali viene prevista una durata

massima di 15 (quindici) anni, fatto salvo quanto disposto da specifiche normative, altri regolamenti comunali, particolari procedure e/o convenzioni disposte dall'Amministrazione, senza pregiudizio per terzi e con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni. La concessione/autorizzazione può essere rinnovata a richiesta.

Articolo 8 - Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate senza la concessione e/o autorizzazione;
- b) le occupazioni che eccedono rispetto alla superficie dell'area concessionata, ovvero che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga o rinnovo della concessione o autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o autorizzazione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione o autorizzazione;
- c) le occupazioni occasionali e d'urgenza per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto delle Autorità pubbliche ed eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) effettuate da persona diversa dal titolare della concessione/autorizzazione, salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Si considera occupazione abusiva la mancata presentazione dell'istanza di voltura entro il termine di 30 (trenta giorni) dal subentro in una preesistente concessione e/o autorizzazione.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente Pubblico Ufficiale rileva la violazione, con apposito processo verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative, nonché di quelle di custodia. Le spese di ripristino sono dovute in solido da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

7. Si considera abusiva l'occupazione di coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) su aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il relativo permesso di occupazione.

8. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

9. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Art. 9 - Occupazioni d'urgenza e occasionali

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione/concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione/concessione in sanatoria, che dovrà essere presentata entro 7 giorni lavorativi dall'inizio dell'occupazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Locale via fax o telegramma. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione/concessione.
3. La Polizia Locale provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva, con applicazione delle sanzioni previste per legge, nonché quelle previste dal presente regolamento e l'obbligo di immediata liberazione dell'area.
4. Per le occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzioni del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore o altre eventuali occupazioni occasionali, la Polizia Locale rilascia l'autorizzazione/concessione a seguito di apposita richiesta scritta, consegnata o altrimenti fatta pervenire almeno 4 (quattro) giorni prima dell'occupazione.
5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Articolo 10 — Presentazione delle istanze

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche o private sulle quali insista servitù di pubblico passaggio, deve presentare agli Uffici comunali competenti apposita istanza in carta legale - anche qualora l'occupazione rientri tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione, fatta salva la competenza autorizzativa e/o concessoria, per particolari forme di occupazione definita da provvedimenti/regolamenti di settore.
2. La domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini previsti dai regolamenti comunali vigenti per i singoli servizi e dal regolamento sul procedimento amministrativo salvo quanto disposto per le occupazioni di urgenza. In assenza di regolamentazione comunale di settore:
 - per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio della medesima;
 - per le occupazioni permanenti, la domanda deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di inizio della medesima.
3. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma precedente, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
4. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere i documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione nonché le dichiarazioni e i documenti richiesti nella relativa modulistica. Pena la sua improcedibilità, deve comunque contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto e indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto e indirizzo e-mail;

- c) motivo, oggetto e durata dell'occupazione (data di inizio e data di fine occupazione);
 - d) l'ubicazione dettagliata e la determinazione della superficie del suolo o spazio che si desidera occupare, le relative esatte misure di estensione lineare e di superficie occupata, allegando planimetria e/o elaborato grafico;
 - e) le modalità dell'uso, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - f) la dichiarazione che il richiedente conosce esattamente il presente regolamento ed è disposto a sottostare a tutte le condizioni ivi contenute, alle leggi in vigore che disciplinano la materia, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
 - g) la sottoscrizione del soggetto istante o di chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
5. Dovranno essere, comunque, prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sulla istanza.
6. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa o altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (es. disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).
7. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale e/o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, l'Ufficio potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. La cauzione può essere sostituita da una fidejussione bancaria ovvero da altra garanzia prevista per legge.
8. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro il termine di conclusione del procedimento, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
9. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui ai precedenti commi senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a venti giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
10. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
11. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda e, in via subordinata, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività, salvo quanto disposto da altre norme.
12. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'Ente, la procedura da seguire è quella descritta dai precedenti commi del presente articolo.
13. Alle occupazioni di suolo in occasione di mercati straordinari e tematici, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, che sono sempre oggetto di applicazione del canone unico patrimoniale, si applica la procedura prevista nel regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche vigente afferente il rilascio della concessione/autorizzazione.

Articolo 11 - Istruttoria e rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. L'Ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, ricevuta l'istanza o la comunicazione di occupazione, avvia l'istruttoria.
2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, nonché da disposizioni dei relativi regolamenti di settore, l'Ufficio comunale competente dovrà esprimersi sulla concessione/autorizzazione o sul

diniego, per le occupazioni permanenti entro 60 giorni dalla domanda, per le occupazioni temporanee entro almeno 30 (trenta) giorni. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'ufficio competente inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a presentare ulteriore documentazione che dovrà essere prodotta nei termini indicati.

3. Qualora durante l'istruttoria il richiedente non abbia più interesse ad ottenere il provvedimento di concessione/autorizzazione, deve effettuare comunicazione entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, l'ufficio competente potrà chiedere un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri Uffici dell'amministrazione o ad altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

5. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a) Pagamento dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta, se dovute, per l'atto, nonché di diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative;
- b) Pagamento anticipato della prima rata o rata unica del canone determinato dal Concessionario qualora il servizio sia affidato in concessione, ovvero dal servizio competente al rilascio della concessione/autorizzazione;
- c) Rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilite dall'Amministrazione;
- d) Versamento del deposito cauzionale o copia della polizza fideiussoria o di altra garanzia prevista per legge, ove richiesti;
- e) Assenza di morosità pregresse in ordine al versamento del canone. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
- f) Assenza di debiti di natura tributaria nei confronti del Comune di Carrara. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

6. Le concessioni/autorizzazioni rilasciate, indipendentemente dall'assoggettamento o meno al pagamento del canone, sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza, qualora non sia operativa la procedura telematica, e sono trasmesse all'Ufficio competente o, in caso di servizio affidato in concessione, al Concessionario del servizio, anche al fine della verifica del corretto assolvimento del versamento dell'entrata di cui al presente regolamento.

7. Il provvedimento di concessione/autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto per le occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

8. La concessione/autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 12 - Contenuto dell'atto di concessione/ autorizzazione

1. L'atto di concessione/autorizzazione contiene le prescrizioni essenziali cui è subordinata l'occupazione e il richiamo alle norme del presente regolamento, che devono intendersi in esso integralmente trascritte. In particolare deve contenere:

- a) gli elementi indicati nella domanda di rilascio;
- b) l'esatta quantificazione e localizzazione della occupazione nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione/autorizzazione;

- c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) l'obbligo di corrispondere il canone;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto al successivo articolo 13 comma 1;
 - f) l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
2. E' fatta salva, in ogni caso, l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
3. Il Comune, per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponteggi ed altro, si riserva il diritto di effettuare affissioni e pubblicità sugli stessi, senza versare alcun importo a favore dei titolari di concessione/autorizzazione.
4. Prima della scadenza, il concessionario può chiedere il rinnovo seguendo l'apposito iter procedimentale previsto al successivo articolo 14, in assenza di apposita regolamentazione comunale di settore.

Articolo 13 - Titolarietà della concessione/autorizzazione e subentro

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, è rilasciato a titolo personale e non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
- a) munirsi dell'atto di concessione/autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione, salvo per le occupazioni di urgenza;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni occupati in pristino, al termine della concessione/autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia di materiali e smaltimento dei rifiuti, utilizzando il deposito cauzionale, la fideiussione o altra garanzia prevista per legge, qualora richiesti;
 - c) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione, il titolare della concessione/autorizzazione deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - e) versare il canone alle scadenze previste;
 - f) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione/autorizzazione;
 - g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata, anche le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
 - h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annessi strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione e/o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione e/o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con

l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione/autorizzazione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione/autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione/autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante, fatti salvi i casi in cui l'occupazione volturata riguardi attività imprenditoriali/commerciali/professionali e il precedente titolare sia stato sottoposto a procedure concorsuali di cui al R.D. 267/42 ovvero a procedure esecutive di rilascio dell'immobile per morosità.

4 Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione/autorizzazione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione/autorizzazione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione/autorizzazione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al precedente comma 2, l'occupazione è considerata abusiva.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

8. L'amministrazione ha la facoltà di non rilasciare, rinnovare o volturare.

Articolo 14 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione permanente è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Ufficio comunale. Le concessioni/autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata, fatto salvo quanto diversamente stabilito nei regolamenti comunali di settore.

2. Ove non diversamente stabilito nei regolamenti di settore, la domanda di rinnovo/proroga deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste per il rilascio, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 30 (trenta) giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni temporanee, indicando la durata del rinnovo/proroga. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare. Il periodo di rinnovo dell'occupazione è sommato al periodo precedente ai fini dell'applicazione delle norme relative alla durata massima delle concessioni e dell'applicazione delle tariffe.

3. La disdetta anticipata dell'occupazione temporanea deve essere comunicata dal concessionario per atto scritto, almeno 10 (dieci giorni) prima della data di interruzione dell'occupazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione. Il concessionario ha diritto al rimborso del canone di concessione corrisposto, per il periodo non usufruito, in misura proporzionale ai giorni di mancata occupazione, senza interessi o quant'altro, a condizione che la disdetta sia comunicata nei termini sopra indicati allegando la documentazione comprovante che l'occupazione è effettivamente cessata e che il mancato utilizzo dell'area derivi da cause indipendenti dalla volontà dell'occupante.

4. In caso di disdetta volontaria dell'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione. La cessazione dell'occupazione permanente senza la prescritta

comunicazione, non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione e pertanto resta dovuto in ogni caso il canone stabilito, senza alcun diritto al rimborso dello stesso.

5. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario, derivante da cause indipendenti dalla volontà del concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, calcolato in dodicesimi di anno, considerando come dodicesimo usufruito anche la frazione di mese, nel caso di occupazioni permanenti ovvero a giorni nel caso di occupazioni temporanee senza altro onere o indennità a carico del Comune, a condizione che la comunicazione di disdetta dell'occupazione, debitamente documentata, venga tempestivamente trasmessa all'ufficio al momento del verificarsi delle cause ostative.

6. Chi cessa volontariamente dall'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione non ha diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a compenso di sorta.

7. Non sono comunque rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo (diritti di segreteria, costo del cartello di passo carrabile, ecc.).

Articolo 15 - Revoca - Modifica - Sospensione

1. Tutte le concessioni/autorizzazioni si intendono accordate, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza alcun obbligo di indennizzo.

3. La revoca disposta dall'ufficio comunale competente è notificata al titolare della concessione/autorizzazione secondo le procedure di legge.

4. Nell'atto di revoca delle concessioni/autorizzazioni può essere assegnato al titolare dell'atto di concessione/autorizzazione un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, ripristino del bene — previa eventuale perizia tecnica - trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi, decorso il quale saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale o garanzia costituiti in sede di rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.

5. In seguito all'atto di modifica l'Ufficio comunale competente o il Concessionario in caso di affidamento del servizio, deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento o da eventuali regolamenti comunali di settore che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

6. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto per il periodo non usufruito in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione in caso di occupazione permanente, ovvero in misura proporzionale ai giorni di mancata occupazione in caso di occupazione temporanea, senza interessi o quant'altro.

Articolo 16 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione o autorizzazione:

- a) le reiterate violazioni - da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione o di altri soggetti in sua vece - delle prescrizioni previste nell'atto di concessione/autorizzazione, nel presente regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i

- regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nell'atto di concessione/autorizzazione;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione/autorizzazione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto e di eventuali ulteriori diritti dovuti, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni/autorizzazioni permanenti, e 10 (dieci) giorni, per le concessioni/autorizzazioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione/autorizzazione;
 - f) violazione del divieto di sub-concessione.
 - g) il mancato ritiro del provvedimento di concessione passo carrabile, senza giustificato motivo, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di emissione del provvedimento inviata al concessionario da parte dell'ufficio competente;
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora venga riconosciuta la necessità di un provvedimento di decadenza, sono comunicate le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il dirigente responsabile del provvedimento ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, fatta eccezione per le concessioni di passi carrabili. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro 90 (novanta) giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
 - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
4. La concessione/autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del titolare della concessione/autorizzazione rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione/autorizzazione.

TITOLO III — PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 17 - Ambito di applicazione

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento, anche in ipotesi di esenzione dal pagamento del canone, sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda, alla U.O. Sportello Unico Attività Produttive, nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune,

al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
3. L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari che comporti anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, ha contestuale valore di concessione di occupazione del suolo.
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
5. Ai fini del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, si definisce come centro abitato la parte di territorio che comprende tutte le aree edificate con continuità, delimitato da appositi segnali di inizio e fine in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni ed individuata cartograficamente nell'allegato "zonizzazione" parte integrante del Piano generale degli Impianti. Resta valida la delimitazione dei centri abitati approvata.
6. Viene definita Arenile l'area identificata dal Piano Attuativo Arenile, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.133 del 27/11/01, come modificato dalla Variante approvata con Delibera C.C. N. 8/2007, e meglio evidenziata nella Tavola n.1 Planimetria Generale allegata a detto Piano. Tale area è delimitata a Nord-Ovest dal torrente Parmignola, confine naturale con il comune di Sarzana, a nord con via C. Fabbricotti, viale Cristoforo Colombo e l'area dell'internazionale Marmi e Macchine, a Sud- est con l'area soggetta alla circoscrizione dell'autorità portuale di Marina di Carrara ed a sud dalla linea di riva. In relazione alle ammissibilità, alle limitazioni dimensionali degli impianti pubblicitari e delle insegne d'esercizio, in detta area vigono le indicazioni dettate dalle Norme Tecniche di Attuazione, del Piano Attuativo Arenile, oltre a quanto stabilito dall'art. 23 del Codice della Strada 285/92 e dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada 495/92 e sue modificazioni.

Articolo 18 - Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle Leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste dal Piano generale degli impianti oltre ad eventuali ulteriori prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. L'effettuazione della pubblicità che comporta l'installazione o la collocazione di appositi supporti, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con la forma, nei termini e nei modi stabiliti dalla legge statale vigente, nonché dal presente regolamento.
3. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
4. Gli impianti e i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.
5. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma, devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli organi addetti al controllo e alla vigilanza.
6. In attuazione dell'art. 23 comma 6 del nuovo codice della strada nella redazione degli strumenti attuativi del piano il comune si avvale delle facoltà di derogare alle norme sulle distanze minime di cui all'art. 51 comma 4) del relativo Regolamento di attuazione nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. L'installazione degli impianti per le pubbliche affissioni è disciplinata al Titolo V del presente regolamento e dal Piano generale degli impianti.
8. L'amministrazione Comunale, ai fini dell'attuazione del Piano degli impianti, può indire procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione di spazi per l'installazione di impianti o per la gestione di

spazi pubblicitari.

Articolo 19 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario, il quale subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario o dinanzi ad altro giudice competente.

Articolo 20 - Tipologie dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente Regolamento sono classificate in:

- A. PUBBLICITÀ ORDINARIA;
 - B. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI;
 - C. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI;
 - D. PUBBLICITÀ VARIA.
- A. La PUBBLICITÀ ORDINARIA è effettuata mediante:
- 1) insegne e targhe;
 - 2) la pubblicità effettuata su cartelli, stendardi e altri impianti pubblicitari appositamente predisposti.
- B. La PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI:
- 1) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato;
 - 2) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
 - 3) La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui mediante la sosta di motrici o rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (cosiddetti camion vela); nonché mediante la sosta di veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992.
- C. La PUBBLICITÀ CON PANNELLI LUMINOSI:
- 1) effettuata con strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma variabile è normata dal Piano Generale degli Impianti.
- D. La PUBBLICITÀ VARIA comprende:
- i) la pubblicità effettuata con festoni di bandierine, striscioni od altri mezzi similari;
 - 2) la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni;
 - 3) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - 4) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";

- 5) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica";
 - 6) locandine realizzate con materiale privo di rigidità collocate a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico;
2. I manufatti di supporto alla pubblicità sono definiti e normati dal Piano Generale degli Impianti e sono suddivisi nelle seguenti tipologie d'uso:
- a) "Pubblicità esterna permanente": pubblicità effettuata direttamente su pannelli (serigrafie) mediante l'utilizzo di cartelli o impianti pubblicitari di servizio, preinsegne, impianti a messaggio variabile;
 - b) "Pubblicità esterna temporanea": pubblicità effettuata con mezzi pubblicitari provvisori;
 - c) "Affissioni dirette": affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti cartacei o simili su apposite strutture adibite all'esposizione. La superficie massima complessiva degli impianti per "Affissioni dirette", installati su beni di proprietà comunale o su suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, è pari a metri quadrati 700;
 - d) "Insegne d'esercizio".

Articolo 21 - Definizione delle tipologie pubblicitarie

1. Si definisce mezzo pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività.
2. I mezzi pubblicitari si classificano in:
 - a) cartelli
 - b) insegne d'esercizio
 - c) altri mezzi pubblicitari.
3. Con il termine "altri mezzi pubblicitari" si individua qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività riferito ai seguenti manufatti :
 - a) preinsegna
 - b) striscione, locandina e stendardo
 - c) segno orizzontale reclamistico
 - d) impianto pubblicitario di servizio
 - e) impianto di pubblicità o propaganda.
4. Per una puntuale definizione dei singoli mezzi pubblicitari si fa espresso rinvio al Piano generale degli Impianti Pubblicitari."

Articolo 22 - Collocazione fuori centro abitato

1. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali, il posizionamento e l'autorizzazione degli impianti pubblicitari e delle insegne d'esercizio, posti fuori dal centro abitato sono regolamentati dall'art. 23 del Codice della Strada 285/92 e dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada 495/92 e sue modificazioni e dalle Norme Tecniche d'Attuazione, allegato B, del Piano Attuativo Arenile (Delibera C.C. n. 133 del 27 novembre 2001) relativamente agli impianti posti nell'area di competenza, così come definita al precedente articolo 17.

Articolo 23 - Collocazione in centro abitato

1. La collocazione dei cartelli, delle insegne e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, all'interno del centro

abitato, è subordinata ai parametri di posizionamento indicati dal Piano generale degli Impianti.

Articolo 24 - Autorizzazioni

1. Chiunque intenda installare mezzi pubblicitari o insegne sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente regolamento.

2. All'interno del centro abitato il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli e altri mezzi pubblicitari è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario qualora la strada sia statale, regionale o provinciale, in conformità al 4° comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, secondo il seguente ordine di competenze:

- per le strade e le autostrade statali, alla direzione compartimentale ANAS competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
- per le autostrade in concessione, alla società concessionaria;
- per le strade regionali provinciale e comunali o di proprietà di altri enti, alle rispettive amministrazioni;
- per le strade militari, al comando territoriale competente;
- per l'area demaniale, all'ente preposto al controllo.

3. Il rilascio o il rinnovo della autorizzazione viene, in ogni caso, negato nel caso in cui il richiedente abbia pendenze con il Comune in materia di esposizione pubblicitaria.

4. La consegna dell'autorizzazione è subordinata al regolare assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei canoni di concessione previsti.

5. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a aventi durata minima di un anno;
- Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata inferiore all'anno solare.

Articolo 25 - Autorizzazione pubblicità permanente

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione relativa alla pubblicità annuale presenta la domanda, in bollo, presso l'ufficiocomunale, in triplice copia allegando:

- a) Insegne: progetto quotato in scala 1:20/ 1:50 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;

Altri Impianti permanenti: Progetto quotato in scala adeguata (1:100) del luogo ove si intende collocare l'impianto inserito in un contesto sufficientemente esaustivo ai fini della verifica di conformità alla normativa di riferimento (C.d.S. e PGI), debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia. si dovranno riportare le distanze: dalla carreggiata, dalla segnaletica esistente (segnali di pericolo, di prescrizione, di indicazione), distanza da semafori, intersezioni e da altri impianti pubblicitari esistenti, la dimensione del marciapiede nonché il senso di marcia dei veicoli.

- b) bozzetto colorato del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato con i colori conformemente a quanto previsto dall'art. 57 del DPR 495/92 e successive modificazioni. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;

- c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
 - d) indicazione di Zona di Piano in cui è collocato l'oggetto;
 - e) estratto di planimetria catastale in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
 - f) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 47, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare l'osservanza, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata.
 - g) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 47, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata in conformità alle norme previste dalla legge 5.3.1990 n. 46 e che al termine dei lavori l'opera sarà corredata della dichiarazione di conformità di cui all'art.9 della legge 5.3.1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", nel caso di impianti pubblicitari luminosi;
 - h) copia del nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;
 - i) copia del contratto di affitto con il proprietario del suolo o dell'immobile, qualora richiesto;
 - j) nullaosta proprietario del suolo o dell'immobile, qualora richiesto;
 - k) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Toscana, qualora richiesto.
2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
3. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione.
4. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi pubblicitari aventi stesse caratteristiche e medesimo bozzetto, deve essere allegata una sola copia dello stesso.
5. Nella planimetria che si restituisce a titolo di ricevuta, saranno indicati gli estremi del ricevimento.

Articolo 26 - Autorizzazione pubblicità temporanea

1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione per la pubblicità temporanea deve essere presentata, in bollo, presso l'ufficio comunale preposto e deve contenere:
- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale partita IVA del richiedente;
 - b) l'indirizzo esatto del luogo ove si intende installare l'impianto;
 - c) descrizione dell'impianto con relative dimensioni;
 - d) planimetria, in duplice copia, con riportata la posizione esatta di cui si richiede l'autorizzazione alla installazione;
 - e) messaggio pubblicitario da esporre e durata dell'esposizione;
 - f) indicazione delle distanze rispetto a riferimenti fissi (intersezioni, segnaletica) e ad altri impianti, in scala 1:100/500;
 - g) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante;
 - h) autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 47, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici

- i) il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune, oppure del proprietario se la collocazione avviene su suolo privato;
 - j) il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici della Regione Toscana qualora sia richiesto;
 - k) la dichiarazione di conoscere le norme regolamentari e sottostare a tutte le condizioni contenute nell'autorizzazione.
2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
 3. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione.
 4. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi pubblicitari aventi stesse caratteristiche e medesimo bozzetto, deve essere allegata una sola copia dello stesso.
 5. Per ottenere l'autorizzazione all'installazione di stendardi non è necessaria la presentazione dei documenti indicati alle lettere b), d), f) e j), ma dovrà essere presentato l'elenco delle strade in cui verranno esposti gli stendardi stessi, specificando per ogni strada indicata il numero di stendardi che si vuole installare.
 6. Nella planimetria che si restituisce a titolo di ricevuta, saranno indicati gli estremi del ricevimento.

Articolo 27 — Autorizzazione pubblicità con veicoli e pubblicità varia

1. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del Regolamento emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e sue successive modificazioni; la richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta sostituita da una apposita dichiarazione da presentare, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, all'ufficio comunale competente alla riscossione del canone o al Concessionario della riscossione, in caso di affidamento del servizio.
2. Per le forme pubblicitarie di cui al punto 3) dell'art. 20 lettera B del presente regolamento, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta permanente e continuativa superiore a un'ora, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria, con gli stessi limiti e divieti posti dal presente regolamento e dal Piano generale degli impianti pubblicitari, validi per gli impianti fissi ad essi assimilabili per tipologia e superficie.
3. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario da aeromobili o veicoli, nonché mediante loro apposizione su veicoli in sosta.
4. Per la pubblicità di cui al punto 4) dell'art. 20 lettera D del presente regolamento, realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, la richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta sostituita da una apposita dichiarazione da presentare, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, all'ufficio comunale competente alla riscossione del canone o al concessionario della riscossione, in caso di affidamento del servizio; il versamento del canone deve essere effettuato entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità effettuata mediante locandine temporanee di cui al punto 6) dell'art. 20 lettera D del presente regolamento, da collocare a cura dell'utenza sulle vetrine e porte di ingresso od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, la richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta sostituita da una apposita dichiarazione da presentare, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, all'ufficio comunale competente alla riscossione del canone o al concessionario della riscossione, in caso di affidamento del servizio. L'ufficio competente provvederà, previo pagamento del canone da parte del richiedente, a apporre il timbro autorizzatorio con indicazione della data di scadenza dell'esposizione.
6. Il modello di dichiarazione di cui ai precedenti commi 1, 2, 4 e 5, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, in caso di affidamento, deve essere compilato in ogni sua parte fornendo tutti i dati richiesti dal modello stesso. La dichiarazione può anche essere spedita tramite

posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità. L'ufficio comunale competente alla riscossione del canone o il concessionario della riscossione, in caso di affidamento del servizio, rilascia la ricevuta per la suddetta dichiarazione.

7. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

8. Le forme pubblicitarie indicate ai punti 2), 3) e 5) dell'art. 20 lettera D. del presente regolamento, sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.

9. La pubblicità effettuata con festoni di bandiere, striscioni o altri mezzi simili è autorizzata con la procedura prevista all'art. 26 del presente regolamento.

Articolo 28 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, senza giustificato motivo;
- f) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni dalla comunicazione di ritiro;
- g) La mancata esposizione del messaggio pubblicitario entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- h) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione all'interessato.

Articolo 29 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite del Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'ufficio competente che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- f) versare il canone alle scadenze previste;
- g) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivazione

richiesta dal Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992. Per quanto riguarda le targhe professionali o similari, di dimensioni uguali o inferiori a 300 cmq, posizionate sui fabbricati in corrispondenza dell'ingresso, non viene richiesta l'apposizione della prescritta targhetta.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Articolo 30 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

2. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'ufficio comunale o all'eventuale soggetto concessionario competente per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, ai fini dei relativi adempimenti.

3. L'ufficio competente all'istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione provvede alla consegna degli stessi, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, nonché l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento, compresa l'assenza di morosità nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

4. L'ufficio competente al rilascio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, l'ubicazione, la superficie del mezzo pubblicitario autorizzato.

5. L'istruttoria amministrativa si differenzia nelle due seguenti modalità:

Autorizzazioni permanenti

(1) L'istruttoria delle pratiche é affidata all'Ufficio Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.). L'Ufficio comunica il responsabile del procedimento al titolare della richiesta di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 241/90. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendone direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione.

(2) Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

(3) Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.

(4) Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere dell'Ufficio Traffico e/o della Polizia Comunale in caso di problemi relativi alla viabilità, e quando, per le domande riguardanti opere da realizzarsi su edifici o aree all'interno delle zone omogenee A o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali, paesaggistiche o di interesse storico-artistico e culturale, sia necessario l'acquisizione di nullaosta tecnico dell'Ente proprietario della strada o di parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Toscana, in tal caso viene data comunicazione scritta all'interessato.

Autorizzazioni temporanee

(1) L'ufficio Sportello Unico Attività Produttive cura l'istruttoria della pratica effettuando le verifiche e i sopralluoghi necessari all'emanazione dell'atto, attraverso gli uffici competenti.

(2) L'ufficio è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento

dell'istanza. Qualora il richiedente presenti contestualmente più istanze per un numero di impianti superiore a dieci o l'istanza sia cumulativa per un numero di impianti superiore a dieci, il suddetto termine è fissato in 50 giorni.

- (3) Il termine può essere sospeso, entro dieci giorni dal ricevimento della istanza, se l'istanza non è completa di tutta la documentazione e dei dati previsti. In caso di mancato ricevimento entro i termini indicati nella richiesta di integrazione la domanda viene archiviata..

Articolo 31 - Interventi di sostituzione e modifica

1. Tutte le variazioni che comportino modifiche tipologiche o dimensionali obbligano la presentazione di nuova richiesta di autorizzazione.
2. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
3. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.
4. Per tutte le variazioni che comportino modifiche tipologiche o dimensionali dovrà essere effettuato il ricalcolo del canone con eventuale conguaglio su quanto pagato.

Articolo 32 - Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari a carattere permanente ha validità per un periodo di tre anni.

Articolo 33 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile per eguale periodo a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 47, che attesti la persistenza degli elementi di cui all'articolo 25, lettera f) e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
3. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione/autorizzazione/ a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione/autorizzazione in questione.
4. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione/autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
5. Il rinnovo è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi riguardanti il pagamento dei relativi canoni dovuti.
6. L'amministrazione ha la facoltà di non rilasciare, rinnovare o volturare.

Articolo 34 - Concessioni

1. Il Comune può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità, nonché può concedere l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale, ovvero lo sfruttamento ai fini pubblicitari di spazi risultanti dal Piano generale degli impianti pubblicitari vigente.
2. La concessione viene rilasciata mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica o in altro modo consentito dalla legge.
3. Se si intende procedere all'assegnazione per lotti, la loro composizione viene stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità.
4. Per evitare possibilità di concentrazioni delle concessioni, non è consentito che il medesimo soggetto superi il limite di due assegnazioni.
5. La concessione comporta, oltre al pagamento di eventuali canoni per prestazione di servizi o di affitto, anche la corresponsione del canone di esposizione pubblicitaria di cui al presente regolamento.
6. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili.

Articolo 35 - Revoca - Modifica - Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. La modifica, la sospensione e la revoca disposte dal Comune per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, danno diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, per il periodo non usufruito in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata esposizione in caso di esposizione permanente, ovvero in misura proporzionale ai giorni di mancata esposizione in caso di occupazione temporanea, senza interessi o quant'altro.
3. Il titolare dell'autorizzazione può rinunciare all'installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione, senza la prescritta comunicazione, non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
4. La rinuncia o la disdetta dell'esposizione pubblicitaria, deve essere comunicata tramite atto scritto, e-mail, fax entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione/autorizzazione.
5. In caso di rinuncia volontaria all'installazione o esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. In caso di esposizione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio esposto o del periodo di tempo originariamente autorizzato non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo.
7. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 36 - Rimozioni installazioni ed esposizioni pubblicitarie abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle installazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.

2. Il Comune o, nel caso di affidamento in concessione del servizio delle pubbliche affissioni il Concessionario, provvede ad applicare apposite strisce con la dicitura “affissione abusiva” sulle affissioni di qualsiasi genere che non risultino in regola con le norme del presente regolamento.
3. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le installazioni o esposizioni pubblicitarie o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
4. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le installazioni o esposizioni abusive fino alla completa rimozione, compresa ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti.

Articolo 37 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821 della legge 160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il Piano generale degli impianti pubblicitari vigente.

TITOLO IV — TARIFFE CANONE, RIDUZIONI E ESENZIONI

Articolo 38 - Criteri generali per la determinazione del canone

1. Per le occupazioni il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati/lineari, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
3. Le frazioni di superficie nella determinazione del canone sono sempre arrotondate all'unità superiore.

Articolo 39 - Determinazione delle tariffe

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Carrara appartiene alla classe di comuni con popolazione oltre i 30.000 e fino a 100.000 abitanti.
2. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, comunque modificabile, dovendo l'applicazione del canone assicurare un gettito almeno pari a quello conseguito con la tassa di occupazione del suolo pubblico (Tosap), imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritto sulle pubbliche affissioni, sostituite dall'attuale canone unico.
3. La delibera di determinazione della tariffa standard (annua e giornaliera), da cui deriva il piano tariffario articolato secondo le riduzioni e le maggiorazioni disciplinate dal presente regolamento, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare, fatte salve particolari fattispecie;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata

pari o superiore ad un anno solare, fatte salve particolari fattispecie. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

5. Ai fini dei commi precedenti, in ogni caso le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono annuali.

6. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la relativa tariffa.

Articolo 40 - Criteri per la graduazione e determinazione della tariffa del canone di occupazione

1. La graduazione della tariffa standard può essere effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia, finalità e durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione;

2. Il canone è commisurato alla superficie, alla durata ed alla relativa tariffa di occupazione.

3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del dirigente del settore competente.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

6. Per le occupazioni occasionali fino a 6 (sei) ore e 20 (venti) metri quadrati di superficie, la tariffa è stabilita in misura forfettaria con deliberazione di Giunta comunale, indipendentemente dalla superficie occupata. Per le occupazioni superiori ai limiti di cui al presente comma si applica la tariffa per la specifica tipologia di occupazione o, laddove non prevista, per le occupazioni in genere.

7. Limitatamente all'occupazione relativa ai mercati straordinari e tematici, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, la Giunta comunale determina una tariffa giornaliera, indipendentemente dalle ore di durata dell'evento.

8. Per le occupazioni realizzate dai produttori artigianali, nonché dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è determinata dalla Giunta comunale in misura forfettaria.

9. In ogni caso la misura di tariffa del canone di occupazione non può essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione applicata, a 0,13 euro al metro quadrato per giorno.

Articolo 41 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Nella delibera tariffaria è prevista una apposita tariffa per le esposizioni in genere effettuate mediante insegne, preinsegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altra esposizione pubblicitaria per la quale non sia previsto altro specifico coefficiente.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui tramite i cosiddetti camion vela, o tramite i veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta permanente e continuativa nel territorio comunale regolarmente autorizzata in base alle norme del Titolo III del presente regolamento, deve essere corrisposto il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.
6. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito, considerandola comunque in categoria speciale.
8. Per la pubblicità effettuata all'esterno e all'interno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. La pubblicità su veicoli, è da considerarsi pubblicità annuale effettuata sempre in categoria speciale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
9. Per la pubblicità sonora o fonica si osservano le norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, nonché del presente regolamento e di eventuali regolamenti comunali di settore. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per giorno o frazione e per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
10. I cartelli "vendesi/affittasi" riguardanti la compravendita o la locazione di tutto o parte di un immobile possono essere esposti solo in corrispondenza del numero civico interessato, nelle pertinenze dell'immobile e sulla sua recinzione. Non sono soggetti al pagamento del canone di esposizione e all'autorizzazione quando sono di dimensioni inferiori o uguali a metri quadrati 0,25 e non hanno la funzione di promuovere il marchio di un'agenzia. Qualora invece tali cartelli siano di superficie superiore a metri quadrati 0,25 è necessaria comunque la preventiva autorizzazione all'installazione nonché l'assolvimento del canone per l'esposizione pubblicitaria.
11. Qualora gli impianti pubblicitari su suolo pubblico comunale non siano già assoggettati ad un apposito canone di installazione/gestione, derivante da eventuali convenzioni per prestazioni di servizi stipulate dal Comune, alla tariffa per le esposizioni pubblicitarie in genere e per i pannelli luminosi è aggiunta una maggiorazione stabilita dalla Giunta comunale, applicando alla tariffa standard del canone di esposizione un coefficiente nella misura massima fino a 2,0. La maggiorazione aggiuntiva è calcolata per ogni metro quadrato o frazione e per anno nelle esposizioni permanenti e al metro quadrato o frazione e per giorno, con un minimo di trenta giorni, nelle esposizioni temporanee.
12. Per le esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 150 giorni viene applicata la tariffa annuale.
13. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, il canone viene calcolato moltiplicando l'apposita tariffa per ogni giorno di esposizione ed è già comprensivo del coefficiente di maggiorazione di cui al comma 11 del presente articolo.
14. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate con strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma variabile è prevista una apposita tariffa, per scaglioni di superficie, definiti dalla Giunta.

15. Per le esposizioni pubblicitarie effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone in base al coefficiente stabilito dalla Giunta, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

16. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, che sia visibile da aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, si applica sempre il canone in categoria speciale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in base all'apposito coefficiente.

17. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate con palloni frenati e simili, si applica sempre il canone in categoria speciale per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in base all'apposito coefficiente.

Articolo 42 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio comunale è classificato in categorie in base ad importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità del traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle aree cittadine è basata su categorie tariffarie. In particolare:

- a) La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine, ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, basata su 3 categorie/zone tariffarie, costituisce l'allegato "A" del presente regolamento e ne è parte integrante;
- b) La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine, ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie e delle pubbliche affissioni, basata su 2 categorie/zone tariffarie, costituisce l'allegato "B" del presente regolamento e ne è parte integrante.

3. Alle strade od aree appartenenti alla zona 1 per le occupazioni e alla categoria speciale per le esposizioni pubblicitarie (zona 1) viene applicata la tariffa più elevata.

Articolo 43 - Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata all'articolo 1, comma 826 della legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I suddetti coefficienti moltiplicatori della tariffa standard annuale, nonché le fattispecie di occupazione e/o esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa tariffa, sono deliberati dalla Giunta comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie del rispettivo elenco, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. Per la pubblicità effettuata all'esterno e all'interno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, la tariffa del canone è determinata prevedendo coefficienti variabili sulla base degli scaglioni di

superfici di esposizione stabiliti dalla Giunta.

7. Le tariffe ordinarie possono essere rivalutate annualmente contestualmente al bilancio di previsione, in base alla variazione media annua dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata al 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, fermo restando il potere della Giunta comunale di modificarne l'importo. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 44 - Determinazione delle tariffe giornaliera

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa, nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata all'articolo 1, comma 827 della legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie in base ai periodi minimi di occupazione o esposizione, su base giornaliera, per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la classificazione deliberata dalla Giunta comunale.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I suddetti coefficienti moltiplicatori della tariffa standard giornaliera, nonché le fattispecie di occupazione e/o esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa tariffa, sono deliberati dalla Giunta comunale.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie del rispettivo elenco, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. Le tariffe ordinarie possono essere rivalutate annualmente contestualmente al bilancio di previsione, in base alla variazione media annua dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata al 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, fermo restando il potere della Giunta comunale di modificarne l'importo. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 45 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

3. Per le occupazioni temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee fino a 150 giorni il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di esposizione, con un minimo di trenta giorni.

La tariffa è calcolata con cadenza di trenta giorni in trenta giorni. In caso di esposizione superiore a 150 giorni viene applicata la tariffa annuale.

5. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa standard è maggiorata, con deliberazione di Giunta Comunale, applicando un coefficiente moltiplicatore variabile nella misura da 0,1 a 3,50.

6. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

7. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Per le occupazioni soprastanti e/o sottostanti aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

8. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi si applica l'art. 1, comma 829 della legge 160/2019.

9. Il Comune, in relazione a rilevanti flussi turistici derivanti da oggettivi indici di ricettività applica, nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto di ciascun anno una maggiorazione del 20% delle tariffe del canone per l'esposizione pubblicitaria temporanea, nonché limitatamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni.

10. Le maggiorazioni sono cumulabili.

Articolo 46 - Occupazioni o esposizioni non assoggettate al canone

1. Sono esenti dal canone, ai sensi dell'articolo 1, comma 833 della legge 160/2019:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe, e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap titolari dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. 495/1992;
2. Oltre alle esenzioni di cui al precedente comma, sono esenti dal pagamento del canone di occupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 821 lettera f) della legge 160/2019:
- (a) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - (b) le occupazioni con elementi di arredo urbano, festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e/o religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - (c) le tende solari aggettanti sul suolo pubblico comunale ad eccezione di quelle contenenti messaggi pubblicitari per le quali è dovuto il canone di esposizione, secondo le disposizioni di legge o regolamentari previste;
 - (d) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
 - (e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti di durata non superiore ad un'ora;
 - (f) occupazioni per operazioni di manutenzioni del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
 - (g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili, purché non destinati alla delimitazione di un'area per l'esercizio di un'attività economica;
 - (h) fioriere private poste sul suolo o soprassuolo comunale, in aderenza all'immobile del richiedente l'autorizzazione (presentata previo assenso degli aventi diritti sull'immobile medesimo);
 - (i) occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate da associazioni ONLUS a carattere sociale.
 - (j) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato (taxi) nelle aree a ciò destinate;

- (k) ai sensi dell'art. 17 comma 63 della legge 127/1997 sono esenti dal pagamento del canone di occupazione di cui al presente regolamento le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori;
 - (l) intercapedini, fondamenta e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo comunale, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici e all'efficientamento energetico;
 - (m) ai sensi della legge 449/1997, art. 1, comma 4, sono esenti dal pagamento del canone di occupazione di cui al presente regolamento le occupazioni poste in essere per realizzare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente inserite nei centri storici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della legge medesima, come delimitati dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 28/01/2002;
 - (n) gli stalli di sosta presso i punti di ricarica, che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, destinati ad autoveicoli elettrici.
 - (o) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune.
 - (p) Le occupazioni di aree e spazi pubblici effettuate da parte di imprese incaricate dal Comune per l'esecuzione di lavori di pubblica utilità, anche relativamente al deposito dei materiali necessari all'esecuzione delle opere.
 - (q) le iniziative realizzate in collaborazione con il Comune di Carrara, per finalità di interesse generale e senza scopo di lucro, concordate a seguito di patti di collaborazione;
 - (r) in applicazione dell'art. 1, comma 832 lettera b) della legge 160/2019 sono esenti dal canone le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, promozionali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici e realizzata con il patrocinio del Comune. Non rientrano nell'esenzione le occupazioni e le esposizioni che siano ricomprese nelle aree utilizzate dalle medesime manifestazioni e che siano effettuate per fini economici durante tali eventi. Per il servizio delle pubbliche affissioni si applicano esclusivamente le agevolazioni stabilite agli articoli 56 e 57 del presente regolamento.
3. Oltre alle esenzioni di cui al comma 1, sono esenti dal pagamento del canone di esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 821 lettera f) della legge 160/2019:
- a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità, o accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio; nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, di superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
 - b) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e, nell'ambito della loro circoscrizione, degli Enti pubblici territoriali;
 - c) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, non superino il mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
 - d) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili, affissi in corrispondenza del numero civico interessato, nelle pertinenze dell'immobile o sulla sua recinzione, privi di indicazioni relative ad agenzie di compravendita ed aventi superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
 - e) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, installate da più di 60 (sessanta) anni aventi caratteristiche di particolare pregio artistico e valore storico, di superficie complessiva fino ad otto metri. I contribuenti potranno usufruire dell'esenzione di cui alla presente lettera previa presentazione di circostanziata relazione tecnica che dimostri il possesso dei requisiti che ne permettono l'applicazione.
4. Devono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento le ulteriori norme statali e regionali che disciplinano eventuali esenzioni dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 47 - Riduzioni del canone

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821 lettera Il della legge 160/2019, sono previste le seguenti riduzioni tariffarie da applicare alle tariffe approvate con deliberazione di Giunta comunale:

- a) per le occupazioni temporanee per le quali non sia prevista una specifica fattispecie tariffaria e che si protraggono oltre i 14 giorni si applica la tariffa per le occupazioni in genere, ridotta del 50% ;
- b) per le occupazioni temporanee per le quali non sia prevista una specifica fattispecie tariffaria e di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione, applicando la tariffa per le occupazioni in genere, ridotta del 50%;
- c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadri, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadri e fino a 1000 metri quadri, del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadri;
- d) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- e) La Giunta comunale può disporre la riduzione del 30% della tariffa, per le occupazioni di aree e spazi pubblici effettuate dagli esercenti attività commerciali ed artigianali, nelle zone interessate dallo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche arrecanti particolari disagi alle attività, per il periodo di effettuazione dei lavori, a seguito di apposita istanza presentata dal titolare dell'attività ; la delibera di Giunta comunale deve individuare le aree e le strade per le quali è applicabile l'agevolazione, le tipologie di occupazioni agevolate e i relativi criteri di calcolo del periodo di occupazione ammesso all'agevolazione;
- f) La tariffa del canone di esposizione pubblicitaria, a condizione che non contenga sponsorizzazioni commerciali di superficie superiore complessivamente ai trecento centimetri quadrati e non venga effettuata abusivamente, è ridotta alla metà, senza possibilità di cumulare le seguenti riduzioni:
 - per la pubblicità effettuata dai Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazioni di Enti Pubblici Territoriali;
 - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 48- Occupazioni permanenti con cavi e condutture

1. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria prevista dall'articolo 1, comma 831 della legge 160/2019. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00 (euro ottocento/00).

2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31

dicembre dell'anno precedente.

5. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 01/08/2003, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della legge n. 160 del 27/12/2019, sono soggetti al canone previsto dal comma 831-bis della legge n. 160 del 27/12/2019.
7. Gli importi del canone previsto al punto 6 del presente articolo sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
8. Il versamento del canone previsto al punto 6 è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005.
9. Ai sensi dell'Art. 5 comma 14-quinquies del dl 146/2021, convertito nella legge 215/2021, il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:
 - a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
 - b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

TITOLO V — PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 49 - Finalità

1. Il Comune a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti, come individuati nell'allegato "C", parte integrante del presente regolamento, di proprietà del Comune a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dal presente articolo, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al presente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la coscienza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e provvedere tempestivamente all'esercizio dei suoi diritti.
3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultino finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari vigente.

Articolo 50 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario, il quale subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario o dinanzi ad altro giudice competente.

Articolo 51 - Affissioni, prenotazioni, registro cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'Ufficio Comunale, preposto al servizio, la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone oppure nel momento in cui avviene il pagamento in modo diretto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenute tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio Affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
4. Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 20% del canone.

Articolo 52 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. Le affissioni, a seconda del quantitativo dei manifesti commissionati vengono distribuite, salvo specifiche richieste, con un minimo del 50% in categoria speciale.
2. Eventuali strisce da apporsi sui manifesti sono da considerarsi come quantità numerica aggiuntiva.
3. I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio Comunale, a cura del committente, almeno 3 (tre) giorni prima di quello del quale l'affissione deve avere inizio.
4. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere consegnata all'Ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
5. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui al precedente articolo 51.
6. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ufficio Comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzati, con l'indicazione dei quantitativi affissi.
7. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'Ufficio Comunale, con la data di scadenza prestabilita.
8. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche, è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso, quando il ritardo è superiore a 10 giorni dalla data che era stata richiesta, l'Ufficio Comunale provvede a darne tempestivamente comunicazione per scritto.
9. La mancanza di spazi disponibile deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'Ufficio Comunale o al concessionario del servizio entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'Ufficio Comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'Ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
11. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti non consenta l'affissione del numero di manifesti pervenuti o per un periodo inferiore a quello richiesto, l'Ufficio Comunale o il Concessionario del servizio provvede ad avvertire il committente. Se entro 5 giorni dalla comunicazione la commissione

non viene annullata, l'Ufficio Comunale o il Concessionario del servizio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'Ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso parziale o totale del canone sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'Ufficio Comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quello di cui spetta il rimborso.

12. Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

13. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione, i relativi spazi.

14. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone, se non ritirati dal committente entro 30 (trenta) giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

15. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di euro 25,00 (euro venticinque/00), per ciascuna commissione.

16. I manifesti di natura commerciale, istituzionale e/o privi di rilevanza economica devono essere affissi negli appositi spazi predisposti, posizionandoli in senso verticale (fatte salve particolari situazioni da valutare a cura del servizio affissioni), mentre i manifesti relativi agli annunci mortuari devono avere dimensioni di cm 50 per cm 70 ed essere affissi unicamente negli appositi spazi predisposti per tali manifesti, posizionandoli in senso orizzontale (lato lungo allineato orizzontalmente). Il posizionamento deve essere attuato affiancando i manifesti in maniera da sfruttare al meglio e con razionalità lo spazio a disposizione sulle tabelle predisposte, inserendo il numero massimo possibile di manifesti senza coprire i manifesti già presenti e non ancora scaduti.

17. Nell'Ufficio Comunale competente devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta.

- le tariffe del servizio;
- l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
- il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 53 - Quantità e ripartizione

1. Atteso che gli impianti per le pubbliche affissioni rispondono alle esigenze ed alle finalità precedentemente determinati e la loro superficie è adeguata al numero di abitanti, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- a) Per le affissioni di natura commerciale, 85% della superficie;
- b) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica, 15% della superficie.

Articolo 54 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, a favore del Comune o del Concessionario qualora il servizio sia affidato allo stesso.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 o frazioni e per periodi di esposizione di 10 giorni, è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.

3. Il periodo minimo di esposizione è pari a dieci giorni.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

Articolo 55 - Tariffe e maggiorazioni

1. La Giunta Comunale delibera le maggiorazioni, stabilendo gli appositi coefficienti moltiplicatori e le relative fattispecie previste, in base ai seguenti limiti:

- in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli il canone per l'affissione è maggiorato fino al 50%;
- per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli il canone è maggiorato fino al 50%;
- per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione fino al 100%.

2. Il canone è maggiorato del 20% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato "C" al presente regolamento.

Articolo 56 - Riduzione del canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione del successivo articolo 57;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi all'attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. La riduzione della tariffa si applica anche ai manifesti riguardanti manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e sociale, organizzato dal Comune con la collaborazione di Associazioni, Comitati, Fondazioni, e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro.

3. I manifesti e le locandine di cui alle lettere a), b), c) e d) non potranno godere della riduzione qualora contengano sponsorizzazioni commerciali che risultino prevalenti e maggiormente visibili rispetto all'ente promotore a cui spetta la riduzione, ovvero se vengano affissi abusivamente.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.

Articolo 57 - Esenzioni dal canone per le pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai

richiami alle armi;

- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali e amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni proprie che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del d.lgs. 267/2000.

3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 58 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e sarà facoltà dell'Ufficio competente, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione/autorizzazione. La rateazione può essere concessa per le esposizioni pubblicitarie qualora l'importo del canone superi euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) e per le occupazioni qualora l'importo del canone superi euro 700,00 (euro settecento/00);

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno. Per importi superiori a euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per il canone di esposizione pubblicitaria e a euro 700,00 (euro settecento/00) per il canone di occupazione, è ammessa la possibilità del versamento in 4 (quattro) rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione o, per gli anni successivi al primo, entro il 31 marzo, le restanti tre rate scadenti il 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre, sempre che la scadenza della concessione/autorizzazione sia successiva ai predetti termini. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione e/o comunque entro il termine di scadenza della concessione/autorizzazione. Il ritardato od omesso pagamento di 2 (due) rate successive alla prima fa decadere il diritto al pagamento rateale.

3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi

di legge e le sanzioni di cui all'articolo 60 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Per i pagamenti riferiti all'occupazione con cavi e condutture si applica la scadenza prevista nell'articolo 48 del presente regolamento.

9. La Giunta comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

10. Nelle more dell'approvazione delle tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti sulla base delle tariffe vigenti per l'anno precedente. L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni annualmente approvate e l'importo versato è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

11. Il Comune o il Concessionario in caso di affidamento, provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze; pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario in caso di affidamento, per farsi rilasciare copia dello stesso.

12. L'Ufficio comunale competente, ovvero il soggetto affidatario dei servizi di gestione, accertamento e riscossione dell'entrata, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 36 (trentasei) rate mensili, a condizione che:

- a) il debitore si trovi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà risultante da apposita documentazione o dichiarazione del debitore, comprovante tale stato di disagio o valutata d'ufficio, che incida negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obbligato, o sulla possibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione o entro la scadenza prevista;
- b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
- c) l'importo da rateizzare sia superiore a euro 100,00 (euro cento/00).

13. Il soggetto di cui al precedente comma concede la ripartizione delle somme dovute in rate mensili di pari importo, tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

Fascia di importo	Numero delle rate
Fino a 100 euro	Nessuna rateizzazione
Da euro 100,01 a euro 500,00	Fino a 4 rate mensili, purché di importo non inferiore ad euro 50,00 a rata
Da euro 500,01 a euro 3.000,00	Da 5 a 12 rate mensili
Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00	Da 13 a 24 rate mensili

Da euro 6 000,01 a euro 20.000,00	fino a 36 rate mensili.
Oltre euro 20.000,00	fino a 72 rate mensili

14. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997 secondo le seguenti modalità:

Periodo di ritardo	Misura della sanzione ridotta fissa
Ritardo entro il 30° giorno dalla scadenza	sanzione fissa del 2 % dell'importo da versare
ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno dalla scadenza	sanzione fissa del 5 % dell'importo da versare
ritardo oltre il 90° giorno e fino all'inizio delle attività di accertamento di cui al successivo punto 15	sanzione fissa del 10 % dell'importo da versare

15. Costituisce causa ostativa all'applicazione della sanzione ridotta fissa di cui al precedente punto 14 l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

16. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 59 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono l'ufficio competente o il Concessionario in ipotesi di affidamento del servizio, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli Uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario in caso di affidamento in concessione.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

4. Nell'attività di recupero non si dà luogo a emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non superi euro 10,33 (euro dieci/33).

Articolo 60 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'articolo 1, comma 821 della legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente regolamento, si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge 449/1997, oltre agli interessi legali.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, misura fissata dall'art. 7-bis del d.lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24/11/1981 n. 689.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sana l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 61 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex legge 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2 della legge 689/1981, e le disposizioni contenute nell'articolo 23 del Codice della Strada, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore.

Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 (sessanta) giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in 7 (sette) giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 62 – Rimborsi e compensazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione per occupazione o diffusione del messaggio pubblicitario può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 (centottanta) giorni, dalla richiesta. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi legali.

3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune o al Concessionario in caso di affidamento, entro il termine di cui al punto 1.

4. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal contribuente al Comune di Carrara a titolo di canone o di penalità o sanzioni amministrative per l'occupazione e/o la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, con esclusione di quelle relative alla violazione del Codice della Strada. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al contribuente.

Articolo 63 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento, nonché le maggiorazioni ed indennità di cui al precedente articolo 60, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel precedente comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 64 - Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati, ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del presente regolamento, sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della

applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al precedente comma 1.

5. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato esponendo in maniera visibile l'apposito cartello, il quale viene consegnato dall'ufficio competente, previo pagamento dei diritti previsti, unitamente al provvedimento autorizzatorio/concessorio iniziale.

6. Per la particolare tipologia di occupazione relativa ai passi carrabili, sia dotati di facilitazioni di accesso sia privi di opere atte a facilitare l'ingresso, le istanze di rilascio, rinnovo, voltura o revoca delle concessioni possono essere presentate solo dai proprietari / comproprietari o titolari di altri diritti reali sull'immobile. Nel caso di società l'istanza può essere presentata dal legale rappresentante della società proprietaria, mentre in caso di proprietà condominiali le domande possono essere presentate dall'Amministratore dell'immobile interessato. All'istanza devono essere allegate le dichiarazioni di assenso degli eventuali altri soggetti titolari di diritti reali sull'area servita dal passo carrabile richiesto. Ove sia necessario l'assenso del condominio, questo può essere attestato dall'Amministratore del condominio medesimo.

7. L'istanza di concessione del passo carrabile va presentata alla U.O. competente al rilascio che la trasmetterà alla Polizia Locale, la quale deve emettere il parere/nullaosta relativo alle verifiche riguardanti la conformità dell'accesso alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992) entro 20 (venti) giorni dall'inoltro.

8. L'istanza è inoltrata ad altre unità organizzative interne o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Tutti i pareri e nullaosta devono essere espressi e comunicati all'unità organizzativa competente entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla data della relativa richiesta.

9. Per le istanze di rinnovo o voltura del passo carrabile, nel caso in cui il parere/nullaosta già presente agli atti dell'ufficio, riguardante il medesimo passo carrabile, sia stato rilasciato dalla Polizia Locale oltre 10 (dieci) anni prima della presentazione dell'istanza in esame, quest'ultima deve essere inoltrata alla Polizia Locale che entro 20 (venti) giorni deve rilasciare il nullaosta relativo alle verifiche riguardanti il permanere della conformità dell'accesso alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992).

10. L'istanza di revoca del passo carrabile pervenuta all'U.O. competente deve essere trasmessa alla Polizia Locale per il rilascio, entro venti giorni, del nullaosta attestante l'assenza di qualsiasi modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

11. L'accoglimento dell'istanza di revoca concessione passo carrabile, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 495/1992, è subordinato alla messa in pristino dell'altezza del filo marciapiede, con la rimozione delle modifiche atte a facilitare l'accesso, a cura e spese del richiedente la revoca e seguendo le indicazioni e prescrizioni dell'ufficio tecnico comunale competente.

12. Ove si presentino situazioni particolari riguardanti l'assetto dell'area interessata, l'U.O. competente alla revoca trasmette l'istanza all'U.O. Strade e Giardini che, entro 20 (venti) giorni dall'inoltro, deve esprimere parere favorevole o contrario alla revoca della concessione senza ripristino dello stato dei luoghi, per ragioni tecniche legate all'assetto stradale o alla normativa sulle barriere architettoniche.

13. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o per i quali gli Uffici tecnici comunali ritengano di non dover ripristinare lo stato dei luoghi, nel caso in cui siano di fatto inutilizzabili e non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso, previa autodichiarazione di possesso dei requisiti presentata dal titolare ai sensi del D.P.R. 445/2000 e verifica da parte dell'ufficio accertatore, la tariffa è ridotta al 10%.

14. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile la Polizia Locale può autorizzare sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi la Polizia Locale può inoltre autorizzare il titolare del passo

carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, definendone le modalità di realizzazione in apposito atto. Ogni eventuale ulteriore area occupata a seguito di tali autorizzazioni, aggiuntiva a quella ordinaria calcolata con la procedure di cui al comma 3 del presente articolo, sarà assoggettata al pagamento della tariffa per le occupazioni in genere.

15. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

16. La durata della concessione di occupazione di suolo pubblico per passo carrabile nonché del rinnovo e/o voltura è fissata in anni 15 (quindici) dal giorno del rilascio/rinnovo/voltura della concessione.

17. Per i passi carrabili di nuova costruzione la presentazione dell'istanza di concessione del passo carrabile è subordinata al completamento dei lavori di costruzione, eseguiti nel rispetto delle procedure autorizzative di competenza degli Uffici tecnici, previo parere preventivo relativo alla conformità dell'accesso al Codice della Strada rilasciato dalla Polizia Locale. All'istanza di concessione del passo carrabile deve essere allegato il parere preventivo della Polizia Locale e la comunicazione di fine lavori nella quale deve essere dichiarato di aver rispettato le prescrizioni degli Uffici tecnici comunali.

18. Può essere rilasciata concessione della durata massima di un anno, eventualmente rinnovabile per la medesima durata, per l'apertura di passo carrabile provvisorio per l'accesso ad un cantiere di lavoro o simile previsto dalla concessione edilizia, denuncia inizio attività, atto deliberativo, provvedimento dirigenziale. Le procedure per il rilascio sono analoghe a quelle previste nei precedenti commi del presente articolo e l'accesso deve essere realizzato nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente, oltre all'osservanza delle norme del Codice della Strada e dei regolamenti comunali vigenti.

19. Nei casi di sostituzione del cartello segnaletico, revoca, decadenza o estinzione della concessione di passo carrabile, il cartello segnaletico rilasciato dal Comune di Carrara deve essere riconsegnato all'ufficio comunale competente. In caso di furto o smarrimento del medesimo cartello, la denuncia presentata presso una delle autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale) dovrà essere consegnata all'ufficio comunale competente. Per i procedimenti che prevedono la sostituzione del cartello, l'ufficio competente rilascerà il provvedimento autorizzatorio/concessorio unitamente al nuovo cartello segnaletico, previo pagamento dei diritti previsti.

Articolo 65 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 66 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. Alle infrastrutture di ricarica e all'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo esentato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30% dell'importo calcolato, conformemente alla legge, e con tariffa per le occupazioni in genere.

Articolo 67 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni

allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella legge 18 marzo 1968, n. 337.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 68 - Pubblici Esercizi

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

Articolo 69 - Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Art. 70 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insista sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 71 - Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi, la tariffa base, come definita dalla Giunta Comunale, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa base di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 72 - Frece direzionali — Preinsegne

1. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato separatamente in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le preinsegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione nonché del piano generale degli impianti pubblicitari vigente.

Articolo 73 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della legge 160/2019.
2. Per le occupazioni relative ai servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata all'interno e all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato è prevista la dichiarazione da presentare rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta e dovrà riportare la copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca, modello e numero di targa del veicolo.
4. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso, relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con locandine, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare durante l'anno diversi messaggi pubblicitari.
5. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata con appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente regolamento.
6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere presentate all'Ufficio comunale competente o al Concessionario in caso di affidamento del servizio.

TITOLO IX — DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e

regolamenti vigenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2025 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme in esso contenuti si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato A - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione per l'occupazione.

Allegato B - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici per le esposizioni pubblicitarie.

Allegato C - Elenco degli spazi per le pubbliche affissioni